

	Regolamento	Emissione: 23.02.2026
Regolamento per la concessione in prestito temporaneo di opere e beni delle collezioni della Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah		

Indice

- 1 Ambito di applicazione e finalità
- 2 Richiesta di prestito: modalità e contenuti
- 3 Valutazione delle richieste
- 4 Autorizzazione
- 5 Contratto e condizioni di prestito
- 6 Trasporto, imballaggio e condition report
- 7 Assicurazione e garanzie
- 8 Riproduzioni, didascalie e materiali informativi
- 9 Locali, sicurezza e conservazione
- 10 Monitoraggio, restituzioni e verifiche
- 11 Aspetti economici del prestito
- 12 Sanzioni e responsabilità
- 13 Entrata in vigore

Approvato dal Consiglio di amministrazione

con delibera n. 116 del 23.02.2026

F.to Il Presidente

1 – Ambito di Applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina in maniera organica e vincolante la concessione in prestito temporaneo di opere d'arte e beni appartenenti al patrimonio della Fondazione MEIS, finalizzata alla realizzazione di iniziative culturali coerenti con le finalità statutarie della Fondazione MEIS stessa, come definite dal proprio atto costitutivo e dallo statuto vigente, in applicazione dei principi di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004 e delle raccomandazioni internazionali in materia di mobilità delle collezioni.
2. Esso costituisce il quadro di riferimento per tutte le attività di prestito, nazionali e internazionali, della Fondazione MEIS.
3. La Fondazione MEIS considera l'attività di scambio, prestito e collaborazione con istituzioni museali e culturali, in ambito nazionale e internazionale, una componente essenziale della propria missione. Tali attività mirano a valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio ebraico, a promuovere il dialogo interculturale e a garantire una più ampia fruizione pubblica dei beni, nel rispetto dei principi di tutela, reciprocità e sostenibilità culturale.
4. In particolare, possono essere concessi in prestito le opere e i beni per i quali le operazioni di movimentazione e trasporto non comportino rischi per la conservazione e l'integrità materiale dell'opera. In linea generale, i prestiti sono autorizzati nell'ambito di rapporti di collaborazione e di scambio reciproco tra istituzioni, con l'obiettivo di favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale ebraico e di sostenere lo sviluppo della ricerca e dello studio scientifico.

2 – Richiesta di prestito, modalità e contenuti

La domanda di prestito deve essere inoltrata all'indirizzo mostraprestiti@meisweb.it e segreteria.direzione@meisweb.it, all'attenzione del Direttore della Fondazione MEIS, almeno sei mesi prima dell'apertura della mostra o manifestazione. La richiesta deve contenere:

- qualifica e identità del soggetto richiedente;
- titolo della mostra, anche se provvisorio;
- periodo della mostra o della manifestazione, con la data prevista di inaugurazione;
- il progetto scientifico dettagliato, con indicazione del nominativo del curatore o dei curatori;
- elenco dettagliato dell'opera/e richieste;
- la sede espositiva e le eventuali sedi successive, nel caso di mostre itineranti;
- l'elenco completo, anche se provvisorio, delle opere che si intendono esporre, con esplicitazione dei prestatori;
- il Facility Report della sede espositiva e di eventuali altre sedi nel caso di mostre itineranti;
- nel caso di prestito di volumi, si dovranno indicare il foglio o la pagina che si intende esporre durante la mostra;
- indicazione del responsabile della custodia dei beni in prestito.

3 – Valutazione delle richieste

1. Le richieste di prestito sono esaminate da una Commissione interna appositamente costituita, composta dal Direttore, dal Curatore e dal Registrar della Fondazione MEIS.
2. Le richieste verranno esaminate in base a criteri tecnico-scientifici, istituzionali e conservativi, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - lo stato di conservazione e l'idoneità alla movimentazione, valutando le condizioni dell'opera e la sua compatibilità con il trasferimento e la permanenza in ambienti diversi da quelli abituali;
 - la rilevanza museologica e didattica, accertando che il bene non rappresenti un elemento essenziale dell'allestimento permanente o del programma educativo della Fondazione MEIS, salvo motivate eccezioni, e considerando eventuali vincoli o condizioni imposti dal donatore o da altri soggetti;
 - la coerenza scientifica e culturale, verificando la conformità della manifestazione alla missione della Fondazione MEIS e al progetto scientifico allegato, nonché il contributo dell'opera all'iniziativa;
 - i benefici e gli impatti, valutando i risultati culturali, identitari e materiali attesi, insieme alle possibili ricadute negative o perdite temporanee per la collezione o per il territorio ferrarese;
 - la sostenibilità organizzativa e finanziaria, esaminando la fattibilità logistica, economica e gestionale della proposta e le garanzie offerte dal richiedente;
 - le condizioni di sicurezza e conservazione, con particolare attenzione al Facility Report della sede ospite e alla conformità ai requisiti minimi relativi ad ambiente, controllo climatico, norme antincendio e di tutela stabiliti dall'“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” (D.M. 10 maggio 2001). Eventuali prescrizioni ulteriori sono comunicate e concordate tra le parti.
3. La Fondazione MEIS si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, ove necessario per la valutazione tecnico-scientifica.
4. Eventuale diniego è comunicato al Richiedente, corredato da una motivazione esplicita che illustri le ragioni della decisione assunta.

4 – Autorizzazione

L'autorizzazione al prestito è rilasciata dal Direttore della Fondazione MEIS sulla base del parere tecnico-scientifico espresso dalla Commissione interna. Il Direttore provvede altresì alla sottoscrizione del relativo contratto di prestito con il soggetto richiedente. In caso di prestiti all'estero, l'autorizzazione del Direttore è rilasciata solo a seguito dell'acquisizione del parere dei competenti organi del Ministero della Cultura.

5 – Contratto e condizioni di prestito

1. Accertata la compatibilità del bene, la Fondazione MEIS procede alla stipula del contratto di prestito con il Richiedente, il quale deve contenere:

- durata del prestito;
 - condizioni di trasporto, imballaggio e allestimento;
 - assicurazione e responsabilità;
 - obblighi di restituzione;
 - la previsione di corrieri o tecnici accompagnatori;
 - obblighi relativi alla comunicazione e alla riproduzione delle immagini;
 - eventuali condizioni speciali, in deroga alle presenti disposizioni e legate alla tipologia dei beni, specificate di volta in volta nel contratto.
2. Tutte le spese connesse al prestito, compreso idoneo imballaggio, trasporto, assicurazione, allestimento, disallestimento, eventuali restauri, viaggi e soggiorni del personale tecnico della Fondazione MEIS, sono a carico del Richiedente, salvo diversa disposizione della Fondazione MEIS.

I fornitori di servizi connessi al prestito dovranno essere preventivamente approvati dalla Fondazione MEIS.

6 – Trasporto, imballaggio e Condition Report

1. Il trasporto e l'imballaggio devono essere effettuati esclusivamente da ditte specializzate nel settore museale, preventivamente approvate dalla Fondazione MEIS, che operano sotto la diretta supervisione del Curatore e del Registrar.
2. La Fondazione MEIS può disporre la presenza di un proprio rappresentante o accompagnatore tecnico durante le fasi di trasporto, allestimento e disallestimento. Tutte le relative spese sono a carico del Richiedente.
3. Le opere e i beni devono essere accompagnati da un Condition Report, redatto in doppia copia e firmato in sede di partenza e riconsegna.
4. L'opera dovrà essere consegnata a partire da 15 giorni prima dell'inaugurazione e restituita nella settimana successiva alla chiusura della mostra. Eventuali proroghe devono essere richieste almeno due mesi prima della chiusura e autorizzate dal Direttore.

7 – Assicurazione e garanzie

1. Tutte le opere devono essere assicurate con formula "All Risks, da chiodo a chiodo a stima accettata", salvo diversa autorizzazione scritta rilasciata dalla Fondazione MEIS. La polizza deve essere stipulata presso un'agenzia assicurativa preventivamente approvata dalla Fondazione MEIS.
2. Il valore assicurato deve basarsi su valutazione tecnico-scientifica, evitando criteri di mercato puramente commerciali.
3. Il certificato assicurativo deve essere trasmesso alla Fondazione MEIS entro i termini stabiliti; la mancata presentazione comporta l'annullamento al prestito.

8 – Riproduzioni, didascalie e materiali informativi

1. La riproduzione delle immagini delle opere concesse in prestito è consentita solo per usi non commerciali. Le riproduzioni a fini commerciali sono ammesse esclusivamente previa autorizzazione della Fondazione MEIS e dietro pagamento di un apposito corrispettivo. Le riprese fotografiche e video devono rispettare i requisiti di tutela delle opere. Né il Richiedente né terzi acquisiscono diritti sulle immagini.
2. Il prestito deve essere menzionato in tutte le didascalie, nei cataloghi, nei materiali promozionali e in ogni comunicazione al pubblico, secondo la dicitura © Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS.
3. Due copie del catalogo della mostra, devono essere inviate alla Fondazione MEIS.

9 – Locali, sicurezza e conservazione

1. Il Richiedente si impegna a garantire, per l'intera durata del prestito, la conformità dei locali e delle condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa, illuminazione e sicurezza) secondo quanto dichiarato nel facility report e approvato dalla Fondazione MEIS.
2. Le opere devono essere costantemente protette contro rischi di incendio, furto o danneggiamento; è vietata la vicinanza a fonti di calore o impianti termici e l'introduzione di cibi o bevande nelle sale espositive.
3. Eventuali variazioni di date, sedi o altre condizioni del prestito devono essere tempestivamente comunicate e sottoposte all'approvazione della Direzione della Fondazione MEIS.
4. L'opera dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa. Non sono consentite pulizie, interventi di restauro, modifiche strutturali o spostamenti senza preventiva autorizzazione del Direttore della Fondazione MEIS. Interventi resi indispensabili da motivi di urgenza dovranno essere tempestivamente comunicati alla Fondazione MEIS. In caso di perdita o danno, il Richiedente dovrà informare immediatamente il Direttore, il Curatore e la compagnia assicuratrice e inviare un dettagliato rapporto con la descrizione dell'accaduto e delle condizioni di conservazione delle opere corredato da documentazione fotografica.

10 – Monitoraggio, restituzione e verifiche

1. Durante la permanenza dell'opera in prestito, la Fondazione MEIS può richiedere verifiche tecniche, documentazione fotografica e relazioni periodiche sullo stato conservativo.
2. Al momento della restituzione, viene effettuata una verifica conservativa volta a confrontare lo stato dell'opera con la documentazione di partenza; l'esito della verifica è formalizzato nel Condition Report.
3. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali o di rischio per la sicurezza dell'opera, la Fondazione MEIS si riserva il diritto di richiedere la restituzione immediata del bene.
4. Nel caso di mostre itineranti, il Richiedente dovrà garantire il rispetto delle condizioni previste in tutte le sedi espositive.
5. Tutta la documentazione relativa al prestito (contratto, Condition Report, corrispondenza e documentazione fotografica) è archiviata presso la Fondazione MEIS, in formato cartaceo e digitale, a fini di tracciabilità, trasparenza amministrativa e tutela del patrimonio.

11 – Aspetti economici del prestito

1. La Fondazione MEIS si riserva la facoltà di concedere il prestito a titolo gratuito, qualora lo ritenga opportuno in relazione a finalità di carattere culturale, scientifico o istituzionale, ovvero nell'ambito di specifici accordi o progetti di collaborazione.
2. La Fondazione MEIS si riserva di applicare al prestito un corrispettivo per la concessione, determinato in relazione ai seguenti criteri:
 - il valore del bene oggetto della richiesta;
 - il ruolo esercitato dal bene rispetto al percorso museale e alla programmazione culturale della Fondazione MEIS;
 - Durata del prestito e tipologia ente richiedente.
3. In caso di rinuncia al prestito da parte del Richiedente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere l'importo relativo a ogni servizio o attività già svolta o predisposta in vista del prestito, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione MEIS.
4. La Fondazione MEIS provvederà alla predisposizione delle fatture relative ai costi del prestito e alla loro trasmissione al Richiedente. La Fondazione MEIS non si farà carico di suddividere gli addebiti tra le eventuali istituzioni partecipanti.
5. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento, e comunque prima del rilascio del prestito. L'opera verrà concessa solo a seguito dell'avvenuto pagamento delle fatture emesse dalla Fondazione MEIS, fermo restando l'obbligo del Richiedente di provvedere integralmente al pagamento dovuto.
6. Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa alla Direzione della Fondazione MEIS all'indirizzo PEC: fondazione.meis@pec.meisweb.it.
7. Eventuali fatture relative ai costi di accompagnatori o personale tecnico della Fondazione MEIS, non sostenuti direttamente dal Richiedente, saranno emesse al termine della trasferta e dovranno essere saldate entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento.

12 – Sanzioni e responsabilità

1. In caso di violazione delle condizioni di prestito, la Fondazione MEIS può sospendere la collaborazione con addebito dei relativi oneri e negare ulteriori richieste future.
2. Il Richiedente è responsabile di eventuali danni, smarrimenti o deterioramenti verificatisi durante l'intero periodo del prestito.
3. In caso di ritardo nella restituzione o di danni, anche parziali, ai beni, il Richiedente dovrà corrispondere alla Fondazione MEIS una penale pari a un ventesimo (1/20) del valore assicurato del bene, di cui all'art. 7, comma 2, per ogni giorno di ritardo fino alla restituzione o al risarcimento.

13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del CdA della Fondazione MEIS e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.